



R.G. n. 7418/2018
Ordinanza
Pronunzia il 12/11/2018
Pubblicazione il 12/11/2018

N. R.G. 7418/2018

[Decreto 29/05/2018 Tribunale di Bologna est Rita Chierici](#)

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Giudice dott.ssa Rita CHIERICI,

visti gli atti del procedimento cautelare N. 7418/2018 R.G., pendente

tra

ALFA S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con il patrocinio dell'Avv. Angela ZAMPETTI, dell'Avv. Fabio MONTALTO, dell'Avv. Serafini AMODEO;

RICORRENTE

e

BETA S.r.l., GAMMA S.r.l., DELTA S.r.l., in persona dei legali rappresentanti *pro-tempore*, COSTOLI Mario, BENASSI Luca, con il patrocinio dell'Avv. Paolo CRETA, dell'Avv. Annalisa LANZARINI, dell'Avv. Elisa VIOTTO

X, con il patrocinio dell'Avv. Giovanni CAVANI, dell'Avv. Cinzia MIRTO, dell'Avv. Davide BARALDI, dell'Avv. Alessandro BIAGI

RESISTENTI

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

letto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 129, 130 c.p.i., 669 bis, 700 c.p.c. da ALFA S.r.l., con sede in Reggio Emilia, in relazione all'attività illecita asseritamente posta in essere ai sensi degli artt. 98-99 CPI da tre e ALFA dipendenti, *** e X , che avevano ricoperto rispettivamente il ruolo di responsabile e addetto all'ufficio tecnico e di responsabile dell'ufficio vendite (dimessisi tutti e tre volontariamente a settembre 2017, con effetti da novembre-dicembre 2017);

considerato che *** e X , dopo la cessazione del rapporto di lavoro, hanno iniziato a collaborare con un gruppo costituito dalle società BETA S.r.l., GAMMA S.r.l., DELTA S.r.l., che operano nel settore degli avvitatori automatici, in cui la ricorrente ha dichiarato di svolgere la propria attività da circa 50 anni: in particolare il *** figurano quali soci, ciascuno al 20 %, della DELTA S.r.l., costituita il 24.01.2018, con la partecipazione al 60 % della BETA S.r.l. e con sede legale presso quest'ultima in Rubano (PD), nonché con unità locale presso la sede di Cadelbosco di Sopra (RE) della GAMMA S.r.l., a sua volta controllata al 72,5 % dalla BETA S.r.l.; X , nonostante le divergenti dichiarazioni rese nella memoria di costituzione, risulta collaborare con la GAMMA S.r.l., come è emerso nel corso delle operazioni di descrizione;

rilevato che la ricorrente, avendo appreso dai propri fornitori che la società concorrente GAMMA S.r.l. aveva formulato ordinativi di componenti con caratteristiche tecniche pressoché identiche ai propri, verificata la costituzione della nuova società DELTA S.r.l., con il coinvolgimento degli eALFA dipendenti (doc. 19), incaricava una società di consulenza informatica al fine di periziare i computer aziendali in uso agli stessi, dai cui archivi venivano acquisiti dati che evidenziavano come gli eALFA dipendenti avessero prelevato e copiato, in diverse circostanze in epoca immediatamente precedente all'interruzione del rapporto di lavoro (perlopiù novembre 2017) e all'insaputa della ALFA S.r.l., informazioni aziendali segrete di natura sia commerciale (liste di clienti e fornitori), sia tecnica (disegni tecnici e progetti degli avvitatori automatici della ALFA S.r.l.) (doc. 20);

*** avevano comunicato questi dati a terzi, mentre la X, da tempo in rapporti con CAP S.r.l., sia quando lavorava presso la ALFA S.r.l. sia successivamente, aveva cercato di reclutare *** in GAMMA e a sua volta aveva effettuato, come gli altri due dipendenti, un uso significativo di dispositivi di memorizzazione di dati via USB (doc. 20, pagg. 106/107);

rilevato che la società ricorrente è titolare di brevetti e che dall'indagine informatica dalla stessa disposta è emerso che *** stavano lavorando alla realizzazione di un avvitatore, cercando di realizzarlo in modo tale che si differenziasse da quelli di ALFA S.r.l., con conseguente rischio di violazione di tali privative, cosicché

appare verosimile che i resistenti abbiano fatto, e tuttora continuino a fare, uso abusivo ed illegittimo di informazioni industriali e commerciali segrete, di proprietà della società ricorrente, al fine dello svolgimento dell'attività di concorrenza illecita;

ritenuto che sussistano i requisiti di protezione di cui agli artt. 98-99 c.p.i., quanto a segretezza delle informazioni, al loro valore economico e all'adozione da parte dell'impresa di misure di secretazione, attraverso sia la conclusione di patti di riservatezza con i dipendenti, relativi al rapporto di lavoro (docc. 3, 6, 8, 11, 13), sia la dotazione di un sistema informatico di sicurezza, volto a proteggere le informazioni aziendali (doc. 20, pagg. 14 - 23);

ritenuto, altresì, che la descrizione del materiale indicato nel ricorso sia idonea ad acquisire elementi di prova utili a dimostrare la violazione e l'utilizzazione da parte dei resistenti di tali informazioni;

rilevato che con decreto del 29.05.2018 veniva disposta *inaudita altera parte*, nei confronti dei resistenti, la descrizione giudiziale richiesta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 129 e 130 c.p.i., avente ad oggetto i "computer e dispositivi telematici, personali o aziendali, attualmente in uso ai resistenti, presso tutti i luoghi nella loro disponibilità, al fine di verificare la presenza di documentazione tecnica (disegni, progetti) e/o commerciale (a titolo esemplificativo: cataloghi, materiale pubblicitario, depliant, brochure, ordini, offerte), appartenente o riferibile alla ALFA S.r.l.";

rilevato che all'esito della descrizione i resistenti si costituivano nel presente procedimento cautelare e che le parti procedevano alla discussione, esponendo le rispettive difese, nel corso delle udienze del 17.07.2018 e del 13.09.2018, venendo poi autorizzate al deposito di memorie difensive;

considerato che non possono essere accolte le osservazioni dei resistenti, svolte nelle rispettive memorie di costituzione e difensive, per le ragioni che seguono:

-le argomentazioni espone nell'interesse delle società BETA S.r.l. e GAMMA S.r.l., inerenti alle pregresse relazioni contrattuali e commerciali intraprese dalla ALFA S.r.l. con le due società, da un lato attengono a vicende estranee alla presente vertenza, dall'altro non consentono di riconoscere l'uso meramente strumentale dell'azione intrapresa dalla ricorrente per ragioni di antagonismo concorrenziale, come dedotto dalle due società;

-le prospettazioni offerte dai resistenti, a sostegno della non autenticità del materiale probatorio oggetto della relazione tecnica di informatica forense depositata dalla ricorrente - in cui vengono comunque identificate la fonte e le persone che hanno effettuato le

copie forensi, le hanno custodite e consegnate ai periti - appaiono allo stato meramente ipotetiche e non sono idonee a scalfire la valenza probatoria degli elementi offerti dalla ricorrente, ritenuti utili al fine di disporre la misura di istruzione preventiva, potendo al più dette ricostruzioni essere oggetto di disamina in sede di cognizione;

-appare lecita l'attività svolta dai consulenti tecnici della ricorrente, nel rispetto dei principi posti in materia di disciplina informatica forense, in quanto risulta che le modalità di acquisizione dei dati non hanno comportato l'accesso agli *account* privati di posta degli eALFA dipendenti e che i dati provenienti dal cellulare personale del *** sono stati rinvenuti all'interno dell'*hardware* della ricorrente, perché già trasfusi dall'interessato sul pc aziendale tramite backup dell'*Iphone*, il cui contenuto era stato pertanto deliberatamente abbandonato dal titolare sul pc del datore di lavoro, cosicché, secondo l'orientamento espresso da questo Ufficio in un caso analogo, non può trattarsi di "corrispondenza chiusa", sanzionabile ai sensi dell'art. 616 c.p. (Trib. Bologna, 19.04.2017), a prescindere dallo strumento utilizzato per le comunicazioni, sia esso un telefono privato o una casella di posta elettronica privata;

-la valenza probatoria degli elementi offerti dalla ricorrente appare idonea a supportare la richiesta di descrizione, in ragione della natura della stessa quale strumento di acquisizione probatoria, e non può essere scalfita dagli argomenti congetturali esposti dai resistenti anche ai fini dell'esame dei disegni tecnici scambiati nelle comunicazioni registrate, fatta salva ogni più approfondita valutazione nelle previste sedi processuali, da effettuarsi con adeguati mezzi tecnici;

ritenuto che le operazioni di descrizione disposte dal Giudice siano state eseguite correttamente nel contraddittorio tra le parti, come si evince dal verbale e dalla documentazione trasmessi a questo Ufficio, e che abbiano consentito di accertare elementi che possono essere utili ai fini dell'indagine, in quanto dalla relazione sommaria svolta dal CTU al fine di individuare il materiale oggetto della descrizione, risulta che sono stati acquisiti presso i resistenti listini, brochure, cataloghi riferibili alla ALFA S.r.l. e che sono state accertate comunicazioni tra i resistenti, intercorse nel periodo immediatamente precedente alle dimissioni, relative alla realizzazione di dispositivi (avvitatori), da presentare ad una nota competizione sportiva;

rilevato pertanto che, in mancanza di circostanze di fatto e/o di diritto nuove, incidenti in modo specifico e diretto sui profili di cautela allegati dalla ricorrente, non si ravvisano le condizioni per disporre la revoca e/o la modifica del decreto emesso *inaudita altera parte*, dovendosi ritenere sussistenti, in forza degli elementi desumibili dai documenti prodotti dalla ricorrente e da quelli acquisiti nel corso del procedimento di descrizione giudiziale, sia il *fumus boni iuris* che i

resistenti abbiano illecitamente acquisito e utilizzato le informazioni riservate, commerciali e tecniche, sottratte alla ALFA S.r.l., sia il *periculum in mora* relativo alle violazioni e agli illeciti come sopra descritti, in ragione del rischio che i resistenti impieghino le suddette informazioni riservate per realizzare dispositivi in violazione dei diritti di privativa di cui la ricorrente è titolare, avendo per di più la descrizione la funzione di reperire e preservare le prove della violazione di una privativa per il successivo giudizio di merito e dovendo ritenersi a tal fine utile l'anticipazione dell'acquisizione;

preso atto delle deduzioni dei resistenti, circa l'avvenuta acquisizione indiscriminata dell'intero contenuto dei server, che riguarderebbe – secondo la loro ricostruzione – anche dati personali degli e ALFA dipendenti ed informazioni aziendali riservate delle società resistenti, concernenti pure rapporti commerciali intrapresi con terzi estranei alla presente vertenza, cosicché appare necessario (in assenza di valide argomentazioni contrarie) preservare la riservatezza di questi dati tramite secretazione, in attesa dell'eventuale instaurazione dell'azione di merito, non potendo invece essere accolta la richiesta di restituzione dei reperti e delle copie forensi non contenenti documentazione tecnica, commerciale e/o contabile appartenente o riferibile alla ALFA S.r.l., in quanto non risulta allo stato identificato il materiale estraneo all'oggetto di causa, comprendente le informazioni riservate;

ritenuto che non possano essere accolte né la domanda di inibitoria presentata da X , fondata su un fatto dai contorni indefiniti e comunque di natura episodica, né la domanda di sequestro avanzata dalla ricorrente, che appare del tutto generica, non essendo stati specificatamente individuati i reperti oggetto della misura richiesta, né indicate le ragioni della domanda, ben potendo il materiale acquisito per mezzo di descrizione giudiziale garantire adeguatamente l'interesse della ricorrente a reperire e preservare le prove delle violazioni denunciate, in vista del successivo giudizio di cognizione;

ritenuto di dover riservare al merito la decisione in ordine alle spese della presente procedura;

visti artt. 129 e 131 c.p.i., 669 bis e ss. c.p.c.;

P.Q.M.

- conferma il decreto di descrizione giudiziale del 29.05.2018;
- dispone la secretazione di tutto il materiale acquisito nel corso delle operazioni di descrizione giudiziale, fino alla decisione da assumere all'esito dell'instaurazione del contraddittorio nel giudizio ordinario di cognizione.

Si comunichi.

Bologna, 12 novembre 2018

IL GIUDICE

Dott.ssa Rita CHERICI

Pubblicazione il 12/11/2018